

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1246

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BALZAMO**

*Presentata il 2 febbraio 1984*

**Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il Parlamento, al fine di permettere al Ministero della pubblica istruzione di fissare in modo certo l'organico del personale docente, di salvaguardare i diritti acquisiti con l'anzianità nel ruolo da parte del personale docente che, per esigenze di ricongiungimento al coniuge o per analoghe esigenze di famiglia, dovesse richiedere o avesse già richiesto il trasferimento di sede anche in provincia diversa da quella di titolarità, e di consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico, rispondendo così alle aspettative della popolazione che ogni anno lamenta ritardi e disfunzioni, nell'interesse generale del Paese, ritiene di dover regolamentare la materia.

È necessario intervenire anche sui criteri ispiratori delle norme fin qui dettate in quanto si manifestano molte situazioni che incidono negativamente sul complesso delle operazioni oltre che pregiudicare le legittime aspettative e i diritti acquisiti dal personale interessato.

Per questo occorre tutelare, da un lato il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche e dall'altro le oggettive necessità degli operatori interessati riferiti sia ad esigenze di assicurare l'unità dei nuclei familiari, sia al grado di tutela da riservare alla anzianità nei ruoli rispetto ai posti che comunque sono o si rendono vacanti.

Tali necessità comportano il conseguente coordinamento con le norme at-

tualmente in vigore, nonché la abrogazione di quelle in contrasto, ed in particolare si individuano talune priorità in ordine alle operazioni da eseguire.

Si rende necessario, infine, consolidare in via transitoria tutte quelle posizioni di assegnazione provvisoria di sede al personale che, pur avendolo richiesto,

non ha ottenuto il trasferimento, e ciò nella consapevolezza che da una parte le sedi provvisorie, in quanto richieste dagli interessati, rispondono comunque alle esigenze che la presente legge vuole salvaguardare, dall'altra si pongono le sedi stesse al riparo da avvicendamenti di personale docente.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono abrogati.

### ART. 2.

La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, viene determinata incrementando del 5 per cento il ruolo organico di ciascuna provincia.

### ART. 3.

Al fine di consentire un ordinato inizio delle attività scolastiche, in prima applicazione della presente legge, tutti i docenti che non prestino servizio nell'anno scolastico 1983-1984 nella scuola di titolarità, ma sono per il medesimo anno 1983-1984 assegnati provvisoriamente ad altra sede, anche di altra provincia, vengono automaticamente trasferiti, per l'anno scolastico 1984-1985, alle stesse scuole di assegnazione provvisoria, a meno che non optino, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al provveditore nell'ambito della cui competenza trovasi la sede di assegnazione provvisoria, di rientrare nell'anno 1984-1985 nella sede di titolarità.

Non possono godere del trattamento di cui al primo comma i docenti che immessi in ruolo non abbiano ancora avuto l'assegnazione definitiva in sede; tale assegnazione definitiva è effettuata sui posti rimasti vacanti dopo le operazioni di cui al presente articolo nonché di quelle di cui al successivo articolo 4.

## ART. 4.

I posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti di cui all'articolo 3 vengono attribuiti, con priorità assoluta, ai trasferimenti tra province diverse richiesti per esigenze di ricongiungimento al coniuge o per analoghe esigenze di famiglia, successivamente ai trasferimenti nell'ambito della stessa provincia richiesti per lo stesso motivo, infine ai trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

## ART. 5.

È abrogato l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Non sono consentiti trasferimenti in sede nei centri con meno di 100.000 abitanti.

## ART. 6.

Le cattedre e i posti che dovessero rendersi vacanti all'inizio dell'anno scolastico saranno coperti con personale compreso nell'organico aggiuntivo di ogni provincia o, in mancanza, con supplenze annuali.

## ART. 7.

I docenti che si trovino in posizione di stato che comportino l'effettivo abbandono della sede di titolarità per l'intero anno scolastico, vengono automaticamente inseriti nel ruolo organico aggiuntivo e rioccupano la cattedra di titolarità qualora si verifichi vacanza di posto.

## ART. 8.

I provveditori agli studi assegnano i docenti appartenenti all'organico aggiuntivo alle singole direzioni didattiche o presidenze in ragione del 5 per cento dell'organico di ogni scuola alla data del 1° settembre di ogni anno.

L'insegnante che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 7 ha diritto di rimanere nell'organico aggiuntivo della scuola presso cui è titolare.

ART. 9.

Al fine di consentire un rapido reperimento dei supplenti nelle scuole medie di primo e secondo grado e per agevolare il più rigoroso rispetto delle graduatorie, ad ogni aspirante ad una supplenza è fatto obbligo di comunicare alle scuole interessate l'accettazione di una supplenza, sia che essa sia stata conferita dal provveditore agli studi, sia che essa sia stata conferita da un preside.

ART. 10.

Non è consentito rifiutare una supplenza per accettarne una più lunga, a meno che quest'ultima sia conferita dal provveditore agli studi.

La rinuncia ad una supplenza, eccezion fatta per il caso previsto dal comma precedente, comporta la perdita di ogni diritto conseguente all'inclusione in graduatoria.

ART. 11.

L'aspirante che desidera non essere cancellato dalla graduatoria cui è inserito deve produrre documentata giustificazione del rifiuto al preside che lo ha nominato.

Gli aspiranti che, pur avendo rinunciato alla nomina del provveditore, intendano essere nominati dai presidi, devono comunicare la loro disponibilità ai presidi delle scuole cui hanno chiesto di essere inseriti in graduatoria.

ART. 12.

Le supplenze brevi che non superino i 15 giorni debbono essere assegnate prio-

ritariamente a aspiranti residenti nel distretto e che abbiano fissato il loro domicilio nel distretto.

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato.

Al personale, ispettivo, direttivo e docente si applica, in materia di congedi ordinari la disciplina in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.